



# COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.48**

**OGGETTO: Conferma aliquote IMU**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:15** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COMBA ing. Federico	Sindaco	X	
GENERO Luciana	Vice Sindaco	X	
DORA Paolo	Consigliere	X	
AGU' Fabio	Consigliere	X	
ARBRILE Davide	Consigliere	X	
MELFI Tommaso	Consigliere	X	
COMBA Sara	Consigliere	X	
REMONDETTO Aldo	Consigliere		X
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro	Consigliere		X
NAPOLI Rosanna	Consigliere		X
GALLIANA Francesco	Consigliere		X
		Totale Presenti:	7
		Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio ABBATE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra al Consiglio comunale l'oggetto della proposta di deliberazione.

Al termine dell'intervento,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso** che:

- ai sensi dell'art. 151 del T.U. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario deve essere oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre;
- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per l'adozione dei regolamenti relativi ai tributi locali;
- il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha confermato quanto già previsto dalle disposizioni richiamate al punto precedente, stabilendo che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

### **Considerato** che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la *“nuova”* IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della *“nuova”* IMU;

**Preso atto** che i presupposti della *“nuova”* IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Rilevato** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Considerato** che la disciplina di cui alla legge 160/2019 attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di aliquote IMU;

**Visto** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti,

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

**Visto** il comunicato del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

**Visto** il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

**Rilevato** che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

**Dato atto** che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*"

- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

**Visto** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

**Dato atto** che con propria deliberazione n. 26 del 28.07.2023 si era provveduto a stabilire le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

<b>ALIQ. COMUNALE</b>	<b>ALIQ. STATO</b>	<b>Descrizione</b>
5,25 per mille	0 per mille	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale <b>A1, A8, A9</b> e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale <b>C2, C6 e C7</b> )
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie <b>A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7</b> ) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
1,25 per mille	7,6 per mille	Fabbricati classificati nella categoria catastale <b>D</b> con esclusione della categoria <b>D/10</b>
8,85 per mille	0 per mille	Aree edificabili
8,85 per mille	0 per mille	Altri immobili
1 per mille	0 per mille	Fabbricati rurali strumentali

**Ritenuto** confermare le su citate aliquote anche per l'anno 2024;

**Visto** il Testo unico 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 504/1992.

**Visto** il Decreto Legislativo n. 507/1993;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile, inserito agli atti della presente deliberazione, espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

A seguito di votazione resa in forma palese, ai sensi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti, n. 7,  
Astenuiti, n. 0,  
Votanti, n. 7,  
Voti Favorevoli, n. 7,  
Voti Contrari, n. 0,

## D E L I B E R A

1. **di richiamare** tutto espresso in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di confermare** per l'anno 2024 le seguenti aliquote IMU:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	Descrizione
5,25 per mille	0 per mille	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale <b>A1, A8, A9</b> e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale <b>C2, C6 e C7</b> )
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie <b>A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7</b> ) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
1,25 per mille	7,6 per mille	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10
8,85 per mille	0 per mille	Aree edificabili
8,85 per mille	0 per mille	Altri immobili
1 per mille	0 per mille	Fabbricati rurali strumentali

3. **di dare atto** che della misura delle aliquote d'imposta e tariffe di cui al presente provvedimento si è tenuto conto nelle previsioni del Bilancio 2024/2026;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
5. **di disporre** che copia della presente deliberazione sia allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con ulteriore votazione, resa in forma palese, ai sensi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti, n. 7,  
Astenuiti, n. 0,  
Votanti, n. 7,  
Voti Favorevoli, n. 7,

Voti Contrari, n. 0,

## **DELIBERA**

**di dichiarare** immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio 2024/2026.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

**IL PRESIDENTE**

F.to: COMBA ing. Federico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr. Maurizio ABBATE

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29/12/2023** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Frossasco, li 29/12/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Maurizio ABBATE

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in **data 28/12/2023**,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**X** in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Maurizio ABBATE